

FISCO NEWS FEBBRAIO 2016 Roma il 10/03/2016**AREA SOCIETARIA E TRIBUTARIA****PERDITE PREGRESSE E COMPENSAZIONE DELLE MAGGIORI IMPOSTE ACCERTATE**

Il contribuente, a decorrere dal **1° gennaio 2016**, ha la possibilità di **utilizzare le perdite pregresse e di periodo in diminuzione delle maggiori imposte accertate**.

Tale previsione è stata inserita dall'articolo 25, primo comma, del **D.Lgs. 158/2015**, al quarto comma, dell'articolo 42, del D.P.R. 600/1973, il quale afferma: *“Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 40-bis del presente decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui al secondo comma le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che residuano dall'eventuale computo in diminuzione di cui al periodo precedente, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve presentare un'apposita istanza all'ufficio competente all'emissione dell'avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto è sospeso per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Ai fini del presente comma per perdite pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili alla data di chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”*.

In precedenza gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate **non utilizzavano criteri uniformi** sull'argomento, e, di conseguenza, alcuni di essi effettuavano direttamente lo scomputo delle perdite dal reddito mentre altri utilizzavano criteri differenti.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

In particolare:

- **alcuni uffici scomputavano direttamente la perdita della società e rettificavano le dichiarazioni successive** qualora nelle stesse fosse stata indicata la perdita utilizzata;
- **altri uffici non consideravano le perdite e l'accertamento conseguente riportava le maggiori imposte da versare sull'intero maggior reddito accertato.**

Con l'**entrata in vigore del D.Lgs. 158/2015**, a partire dal 1° gennaio 2016, le disposizioni prevedono che nel caso di **perdite prodotte nel periodo di imposta accertato**, queste saranno portate automaticamente in **deduzione dei maggiori imponibili accertati sino a concorrenza del loro importo**.

Nel caso, invece, di perdite pregresse non utilizzate nella dichiarazione *del periodo accertato ovvero di perdite maturate in periodi d'imposta antecedenti a quello oggetto di accertamento*, è previsto che le stesse siano **imputate in diminuzione su richiesta del contribuente**.

A tal fine, infatti, il contribuente deve presentare apposita **istanza entro il termine di proposizione del ricorso**, che comporta la **sospensione dell'atto per un periodo di sessanta giorni**.

Nei sessanta giorni l'ufficio procede al **ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni** correlate e comunica successivamente l'esito al contribuente.

Di conseguenza, il computo in diminuzione delle perdite implica la **rideterminazione delle sanzioni per infedele dichiarazione commisurate alla eventuale maggiore imposta ricalcolata**.

Analogha possibilità è offerta in sede di **accertamento con adesione**, mediante l'inserimento del nuovo comma 1-ter, nell'articolo 7, del D.Lgs. 218/1997, il quale stabilisce che: *“Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 9-bis del presente decreto [simile all'art. 40-bis del D.P.R. n. 600/1973 perché riguardante lo scomputo delle perdite nelle adesioni in presenza di consolidato nazionale], il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai*

maggiori imponibili le perdite di cui al quarto comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo”.

[Penale tributario](#)

La Cassazione chiude la vicenda Dolce & Gabbana

Con la **sentenza n. 43809/2015**, la Corte di Cassazione penale, pronunciandosi definitivamente sulla nota vicenda Dolce & Gabbana, ha assolto i due stilisti milanesi dall'accusa di omessa dichiarazione di cui all'art.5, D.Lgs. n.74/00 **con formula piena perché il fatto non sussiste**.

I giudici di legittimità, con la decisione in commento, offrono importanti spunti di riflessione sia in materia penale sia in ambito tributario soffermandosi, in particolare, sul concetto di residenza fiscale e sui presupposti di fatto che **realizzano fenomeni di esterovestizione**.

Secondo l'impianto accusatorio, tramite l'operazione di riorganizzazione degli assetti societari della holding italiana D&G S.r.l, gli imprenditori avrebbero sottratto ad imposizione componenti positivi di reddito derivanti dallo sfruttamento del marchio di cui gli stilisti erano titolari al 50% ciascuno.

Nello specifico, l'operazione prevedeva la costituzione di due nuove società lussemburghesi, la GADO S.a.r.l, a cui **veniva trasferita la titolarità dei suddetti marchi**, e la Dolce & Gabbana Luxemburg S.a.r.l controllante della GADO al 100%. L'operazione prevedeva che la Gado S.a.r.l., a sua volta, concedesse il diritto di **sfruttamento del marchio dietro pagamento di royalties alla Dolce & Gabbana S.r.l.**, società anch'essa controllata dalla Dolce & Gabbana Luxemburg S.a.r.l..

La circostanza che la GADO S.a.r.l. non avesse immediatamente assunto personale dipendente e che la stessa, inoltre, operava solo ed esclusivamente secondo le direttive impartite dalla capogruppo italiana, ha indotto gli organi di Polizia Tributaria e il Fisco a considerare la controllata estera come una società esterovestita, residente nel territorio lussemburghese al solo **scopo di conseguire un notevole risparmio d'imposta**.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

La Corte di Cassazione, nel ripercorre i criteri di determinazione della residenza fiscale contenuti nell'art.73, co.3, T.U.I.R. si è soffermata sul **concetto di direzione effettiva**, statuendo che qualora ci si limiti ad identificare la sede della società estera controllata esclusivamente in base al luogo dal quale partono “*gli impulsi decisionali*”, si giungerebbe a “*conclusioni aberranti*”.

I giudici rilevano che la Corte di Giustizia Europea, in tema di **esercizio della libertà di stabilimento**, ha avuto modo di chiarire che, “*a un soggetto passivo che ha la scelta tra due operazioni, la sesta direttiva non impone di scegliere quella che implica una maggiore imposta*” e, per l'effetto, che **non può considerarsi indebito il vantaggio fiscale ottenuto dall'imprenditore che sfrutta una legislazione fiscale più conveniente**.

La Suprema Corte, dopo aver ripercorso il concetto di stabile organizzazione, afferma che sussiste abuso del diritto ogni qual volta ci si trovi di fronte a **strutture giuridiche prive di sostanza economica** ovvero “*costruzioni di puro artificio volte ad abusare indebitamente a fini fiscali del diritto di libertà di stabilimento. [...] Costruzione artificiosa e indebito vantaggio fiscale vanno di pari passo: il vantaggio fiscale non è indebito sol perché l'imprenditore sfrutta le opportunità offerte dal mercato o da una più vantaggiosa legislazione fiscale (ma anche contributiva, previdenziale), lo è se è ottenuto tramite situazioni non aderenti alla realtà, di puro artificio che rendono conseguentemente indebito il vantaggio fiscale*”.

La Cassazione ritiene che i giudici di prime cure abbiano omesso di considerare **le valide ragioni sottostanti all'operazione di riorganizzazione aziendale** e che, pertanto, nel caso di specie non si è concretizzata nessuna attività artificiosa finalizzata ad ottenere l'indebito vantaggio fiscale.

In altri termini, non essendovi **attività artificiosa** per il Collegio non può ricorrere abuso del diritto, motivo per cui la società titolare della proprietà dei marchi è stata ritenuta una società realmente operativa.

In ultimo, il Collegio ha avuto modo di precisare che il reato di omessa dichiarazione ex art.5 D.Lgs. n.74/00 integra una **condotta caratterizzata dal dolo specifico** per il quale occorre

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it



Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

dimostrare la volontà di mettere in pratica l'operazione nella consapevolezza di violare divieti di natura fiscale al precipuo fine di evadere le imposte, sottolineando che tale **attività d'indagine deve eseguirsi secondo le regole del procedimento penale** e non, invece, tramite le presunzioni tipiche del processo tributario.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it